



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 26/06/2002

COMUNE DI BRINDISI

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 42 Suppl. del 02.03.92

COMUNE DI BRINDISI

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Brindisi è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la regione Puglia, con la provincia di Brindisi e nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e favorisce la crescita integrale della persona umana ed il valore della solidarietà sociale in primo luogo verso i soggetti più deboli; promuove il progresso socio-culturale della propria comunità ispirando la propria azione al principio della pari opportunità.
2. E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
3. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
4. E' dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. E' titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
6. Ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio della democrazia nella gestione degli interessi della comunità brindisina.
7. Esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Attua forme di decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di circoscrizioni, adottando appositi regolamenti di funzionamento.

Art. 2

Territorio e Popolazione

1. Il territorio del Comune di Brindisi è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 195 confinanti:
a nord con mare Adriatico e Comune di Carovigno;
a sud con i Comuni di San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico;
ad est con mare Adriatico;
ad ovest con i Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni e Mesagne;
e comprende la popolazione posta con esso in relazione organica.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante "referendum".
3. Il Comune esplica le proprie funzioni ed esercita l'attività amministrativa nell'ambito dei confini del proprio territorio che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

Art. 3

Sede, Gonfalone, Stemma

1. La sede del Comune e dei suoi organi è posta in Brindisi, nel Palazzo Comunale di piazza Matteotti e può essere modificata solamente con la stessa procedura stabilita per le modifiche dello Statuto.
2. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi, per esigenze particolari, in sedi diverse.
3. Elementi distintivi del Comune di Brindisi sono lo stemma e il gonfalone, così descritti:
STEMMA: "Di rosso al massacro di cervo d'oro; ramifero d'argento sormontato da due colonne dello stesso, con basi, capitelli e corona all'antica d'oro.
Lo scudo è sormontato dalla corona di città, fregiato delle insegne della croce di guerra, araldicamente disposte.
Lo stemma è quello concesso con Regio Decreto in data 14.8.1924.
GONFALONE: "Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e coronato dallo stemma del Comune con la iscrizione centrata in argento "Comune di Brindisi". Le parti di metallo e i nastri saranno d'argento. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento".
4. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. E' espressamente vietata la riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone per fini politici.

Art. 4

Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo Statuto è redatto dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità brindisina, attraverso idonee forme di consultazione preventiva, ed è approvato con le modalità stabilite al terzo comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità brindisina.

5. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 5

I principi di azione

1. Il Comune di Brindisi fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione per una piena valorizzazione della identità e dignità dei cittadini.

2. L'azione del Comune è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le persone che per ragioni di lavoro, di interesse e di studio siano, comunque, in rapporto con essa.

3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

4. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

5. Favorisce l'affermazione di una città multietnica attraverso l'accoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dell'integrazione razziale, la particolare dignità delle diverse culture etniche e delle minoranze.

6. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

7. Il Comune stringe gemellaggi e rapporti d'amicizia con Enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarietà tra i popoli.

8. Nel rispetto dei precetti della normativa statale e regionale nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Comune concorre alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto. Assume la realizzazione di interventi idonei a garantire l'esercizio della pratica religiosa in luogo pubblico.

9. Recupera, valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo.

10. Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di quartiere, orientando la propria azione politico-amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.

11. Favorisce democraticamente iniziative che mirano alla crescita intellettuale di tutte le forze sociali nel quadro del diritto alla cultura e delle relative esigenze, anche in riferimento ai mutamenti socio-culturali ed alla promozione umana e, quindi, all'innalzamento del livello di civiltà.

12. Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.

13. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni si impegna, non solo sul piano giuridico formale, a concorrere nella realizzazione della piena parità di diritti e opportunità tra uomo e donna,

promuovendo iniziative idonee a favorire il processo di emancipazione della donna sia nella coscienza che nella vita sociale.

14. Promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la effettiva partecipazione alle attività della città dei disabili e degli anziani.

15. Adotta di propria iniziativa, ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di competenza, Carte dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 6

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali, enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 7

Servizi Sociali

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, ai disabili, ed agli indigenti.

3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

4. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale e di sviluppo della persona.

5. Favorisce l'attività di Enti ed organismi nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

6. Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l'accesso ai cittadini singoli ed associati e regolamentandone l'utilizzo.

7. Concorre ad assicurare, con l'Azienda sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

8. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della popolazione del Comune.

9. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile e dell'immigrazione.

10. Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo

scolastico.

11. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.

12. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, onde consentire la creazione di nuovi posti di lavoro.

2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.

4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

6. Promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

7. Collabora con la Regione e la Provincia per la qualificazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agro industria e dell'agriturismo quali attività economiche legate alla particolare vocazione del territorio; favorisce una migliore connessione delle fasi produttive e commerciali, attraverso opportuni interventi di carattere informativo, promozionale e infrastrutturale.

8. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

9. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma d'inquinamento, ne preserva e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità.

10. Riconosce particolare rilevanza agli interventi rivolti alla tutela ed alla valorizzazione del porto, considerata la vocazione di Brindisi quale porta dell'Adriatico verso l'Oriente. Analoga rilevanza è riconosciuta all'Aeroporto Civile, quale strumento di sviluppo civile.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento.

2. Garantisce che l'uso e l'assetto del territorio siano rivolti alla protezione della natura e dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, artigianali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale, capace di garantire la più ampia mobilità

individuale e collettiva, conformemente a quanto previsto dalle leggi a carattere nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, tenendo presenti le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 10

I regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed abrogarli.

3. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Art. 11

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, agevolando l'accesso alle istituzioni secondo le modalità previste dalla legge 7 Agosto 1992, n° 241, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.

4. Ogni atto amministrativo ha tempi certi, stabiliti dal regolamento; l'inosservanza di questi comporta, nei casi più gravi, responsabilità dell'Amministrazione e dei funzionari responsabili del procedimento, con diritto a risarcimento del danno anche per gli interessi lesi, pubblici e privati.

Art. 12

La programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica sociale e territoriale; su questa base fissa la propria azione mediante progetti. piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed

attuazione.

4. Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 13

Informazione e Albo Pretorio

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione a beneficio delle categorie produttive, nonché delle fasce giovanili e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. E' istituito un bollettino di informazione comunale da pubblicare periodicamente anche in via telematica. Il Sindaco è responsabile dell'attuazione della seguente disposizione. Egli assume iniziative per assicurare pienamente la partecipazione dei gruppi consiliari alla pubblicazione del bollettino, assicurando ad essi spazi adeguati di informazione autogestiti.

4. Attua inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

5. Nella sede comunale ed in quelle circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Art.13 bis

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14

Gli Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Agli Organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15

Prerogative del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.
6. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte. L'assenza dalla seduta deve essere giustificata per iscritto entro dieci giorni dalla stessa.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale in ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualità di interessi con il Comune.
9. Al Consigliere spettano il gettone di presenza, le indennità di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge. Al consigliere interessato compete a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, in conformità alle modalità e al regime previsto dalla legge vigente e da successive modifiche ed integrazioni.
10. Il Consigliere comunale, all'inizio del mandato, è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale ed a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi. Di tali atti viene data idonea forma di pubblicità.
11. Per il computo del "quorum" previsti dall'art. 45, commi secondo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
12. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giurì d'onore.

Art. 16

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 29 comma 2 del presente Statuto sono dichiarati decaduti dalla carica. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del provvedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio comunale con atto scritto e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

5. Le dimissioni possono essere presentate anche oralmente o per iscritto nel corso di una seduta consiliare e di ciò ne sarà dato atto nel relativo verbale.

6. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La delibera di surrogazione deve essere adottata entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell'art. 39, primo comma, lett. B, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma quarto-bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere sospeso, il Consiglio procede alla surrogazione.

Art. 17

Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, del T.U. 16 maggio 1960, n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della legge 25 marzo 1993, n° 81.

2. Il Consigliere Anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dallo Statuto, assume la Presidenza del Consiglio comunale quando siano assenti o impediti il Presidente ed i Vice Presidenti.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. La composizione dei gruppi è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle loro esigenze, in ragione della rispettiva consistenza numerica. L'individuazione delle strutture, del personale e dei mezzi ritenuti idonei viene disposta dalla Giunta comunale, previo parere obbligatorio della Conferenza del capigruppo entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale .

Art. 19

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Ad essa compete:
 - a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente del Consiglio ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 - b) di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La conferenza dei Capigruppo Consiliari può essere convocata dal Sindaco per essere sentita su questioni di particolare rilevanza per gli interessi della comunità locale in relazione alle funzioni istituzionali del Comune.

Art. 20

Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata in carica dei Consiglieri, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 21

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale che lo elegge, è depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all'autonomia del Comune.
2. Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.
3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.
4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli istituti della partecipazione con strumenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
6. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 22

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti di decentramento gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento;

d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.

3. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

Art. 23

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tale scopo il Presidente del Consiglio Comunale assicura adeguata informazione al Consiglio Comunale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire i risultati più elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Presidente del Consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La

Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

5. Nella funzione di controllo e di indirizzo, il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, che si manifesta con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

6. Nell'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il Consiglio si esprime con voto:

- in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, così come proposte dal Sindaco;

- in merito alla verifica, in sede di bilancio consuntivo, dell'attuazione delle linee programmatiche da parte dell'esecutivo, sulla base di una relazione proposta dal Sindaco.

7. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Esso dispone di propri servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi regolarmente costituiti.

Nel bilancio di previsione dovranno essere previsti stanziamenti concernenti le risorse finanziarie la cui articolazione, in sede preventiva, dovrà essere contenuta nel piano esecutivo di gestione.

Art. 24

Gli atti fondamentali

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, per provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e/o decadenza dei Consiglieri comunali ed alla loro surroga.

Art. 25

Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune

1. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Qualora il Consiglio Comunale non provveda alla definizione degli indirizzi, di cui al comma precedente, entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco è legittimato ad effettuare le nomine di propria competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 56, secondo comma, del presente Statuto.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza di tale organo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla Conferenza dei capigruppo consiliari, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti commi, in seduta pubblica e con la votazione a scrutinio segreto, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 56 del presente Statuto.

5. In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'organo che li ha eletti, fatto

salvo il regime di "prorogatio" nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

6. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art. 46.

7. La revoca di Amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 26

Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite, in seno al Consiglio comunale, Commissioni permanenti con funzioni referenti di controllo e consultive.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, la loro competenza per materia, il sistema di nomina, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché di esperti, membri di associazioni, Enti ed istituzioni.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intenda sottoporre al loro parere.

7. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Ai membri delle Commissioni consiliari permanenti spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese nelle misure previste dalla legge.

Art. 27

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, Commissioni speciali per svolgere:

- a) indagini sulle attività dell'Amministrazione;
- b) inchieste su atti e fatti posti in essere dall'Amministrazione;
- c) istruttorie, studio e proposte su questioni di particolare e rilevante importanza per l'Amministrazione comunale.

2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando, comunque, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960, N. 570. Le commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro

funzioni.

5. La Presidenza delle Commissioni di cui al punto a) e b) del comma 1 del presente articolo, è garantita in favore della minoranza.

Art. 28

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio.

3. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti e procede alle operazioni di convalida sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio del Segretario Generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Per le validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente dagli artt. 32 e 33 dello Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 29

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e degli argomenti da trattare sentita la conferenza dei capigruppo;

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 10 Gennaio al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 31 Dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi in cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio medesimo in un termine non superiore ai venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Può altresì riunirsi in seduta solenne per dare particolare rilievo al contenuto della seduta stessa.

Art. 30

Ordine del giorno e avviso di convocazione

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio secondo le norme del regolamento e sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie,
 - b) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.
3. Si osservano le disposizioni dell'art 155 del codice di procedura civile.

Art. 31

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, in una successiva seduta, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, si dovrà provvedere alla nuova elezione entro trenta giorni dall'evento.
4. L'elezione dei Vice Presidenti, ha luogo dopo la elezione del Presidente e con unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato a uno. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. Il Vice Presidente più suffragato ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente. Ai Vice Presidenti non compete indennità di carica.
5. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, su proposta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio palese e per appello nominale.
6. Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale può essere proposta, cumulativamente o singolarmente, mozione di sfiducia sottoscritta da almeno dieci Consiglieri Comunali. La proposta deve essere sottoposta a votazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale e, se approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la decadenza dalla carica.
7. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
 - b) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando la particolare urgenza della trattazione;
 - d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 57, comma 7, della Legge 142/90;
 - e) formula l'ordine del giorno su proposte istruite, presentate dal Sindaco e dalla Giunta, nonché in relazione al potere di iniziativa del Consigliere, dalle singole circoscrizioni;
 - f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco.
 - g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - h) firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;

- i) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari;
- j) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- k) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- i) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- m) individua i consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del Comune ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute nonché le indennità di missione che competono in relazione alla trasferta del consigliere stesso;
- n) sovrintende all'autonomia finanziaria del Consiglio Comunale intesa a garantire il suo funzionamento nell'ambito di apposito stanziamento nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e nel relativo PEG.

Le disposizioni del Presidente del Consiglio consistono in direttive conferite al Dirigente competente in base all'ordinamento dell'Ente che provvederà a porli in attuazione seguendo il normale procedimento amministrativo di emanazione delle determinazioni dirigenziali;

- o) assicura un'adeguata e preventiva informazione alla cittadinanza delle questioni sottoposte al Consiglio e dell'attività amministrativa prodotta da quest'ultimo organo nel suo complesso;
- p) può essere delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune in cerimonie, manifestazioni pubbliche, mostre e celebrazioni nelle varie ricorrenze. L'autorizzazione di spesa compete alla Giunta.

8. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, fatta eccezione per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere.

9. Al Presidente del Consiglio competono le indennità di carica e di missione, nonché il rimborso delle spese forzose, previste dalla legge.

10. L'esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 32

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune computando, a tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quindici consiglieri.

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima andata deserta per mancanza del numero legale.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 30 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 33

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in

cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 34

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di regola con voto palese.
2. Il regolamento può stabilire i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 35

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 36

Verbale delle sedute

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di assicurare, attraverso dipendenti da lui designati, la stesura del processo verbale della seduta e rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto processo verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto dal Presidente della seduta, dal Consigliere Anziano, dal Segretario Generale e dal funzionario che ha curato la stesura del processo verbale. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari.
3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 37

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nonché finanziaria, in conformità al dettato dell'art. 23, co. 7 del presente Statuto. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. La stessa procedura è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Composizione della Giunta

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità immediatamente superiore, computando a tal fine il Sindaco.

Art. 39 Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, conferendo ad uno di essi le attribuzioni di Vice Sindaco, secondo le modalità previste per legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, avendo cura di tenere in considerazione l'opportunità della presenza dei due sessi.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti esprimendo voto consultivo.

Art. 40 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, come previsto dalla legge vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
4. Non possono essere nominati Assessori il coniuge gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 41 Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di precedenza nella lista dei nominati, comunicata al Consiglio da parte del Sindaco.

2. L'Assessore comunale nominato straordinariamente in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli Assessori comunali in carica.

Art. 42

Durata in carica

1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore dandone comunicazione al Consiglio.
3. Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione o sospensione dalla carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nuova nomina.
4. Per la sostituzione degli assessori si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del presente Statuto.
5. Annullato.

Art. 43

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore o degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori dimissionari si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del presente Statuto.

Art. 44

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può, in ogni momento e con atto motivato, revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la revoca.
2. Per la sostituzione dell'Assessore revocato si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, dello Statuto.

Art. 45

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per una delle cause previste dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla pronuncia della decadenza, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori decaduti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, dello Statuto.

Art. 46

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale e con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 47

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate per iscritto mediante formale comunicazione diretta al Consiglio comunale da depositarsi presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne dispone la tempestiva annotazione nel registro del protocollo generale del Comune e ne cura la trasmissione in copia al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco possono essere presentate anche oralmente nel corso di una riunione della Giunta o del Consiglio comunale e, in tal caso, ne viene data annotazione nel verbale.
3. ANNULLATO
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19/03/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992, n° 16. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore reperibile più anziano di età.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al terzo comma del presente articolo trascorso il termine di venti giorni dalla loro annotazione al registro protocollo del Comune o al verbale delle riunioni della Giunta o del Consiglio comunale.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 48

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi del decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.
- Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al

Consiglio la propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

Art. 49

Attività e funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente di quelle dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
5. Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza, di impedimento o di vacanza dalla carica nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma quinto, dello Statuto.
6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
7. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 50

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Anziano.
3. La convocazione della Giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi agli Assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno 24 ore prima della seduta.
4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli Assessori ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 38 dello Statuto.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale ed assiste il dipendente incaricato della redazione del processo verbale. Il Sindaco, tuttavia, può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari del Comune, nonché i Consiglieri non Assessori ai quali sono state assegnate attribuzioni, ai sensi dell' art. 57, 1° comma.
8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Società miste, Istituti e Commissioni.
9. Il processo verbale delle adunanze della Giunta è sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, dall'Assessore Anziano, dal Segretario Generale e dal dipendente incaricato della stesura del verbale.

Art. 51

Indennità

1. Competono al Sindaco ed agli Assessori le indennità mensili di funzione e di missione, nonché il rimborso delle spese forzose, nella misura prevista dalla legge.
2. Il Sindaco e gli Assessori, all'inizio del mandato, sono tenuti a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale. Di tale atto viene data idonea forma di pubblicità.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 52

Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e ne ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 53

Competenze in qualità di Capo dell'amministrazione

Spetta al Sindaco:

- a) entro il termine di quaranta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- b) nominare e revocare uno o più Assessori; dandone motivata comunicazione al primo Consiglio utile. Spetta altresì al Sindaco sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.
- c) convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
- d) nominare, designare e revocare, secondo quanto previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi;
- e) chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio;
- f) rappresentare il Comune in giudizio;
- g) promuovere davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
- h) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
- i) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- j) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e definire gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- k) impartire al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, e ai dirigenti le direttive generali

per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

l) coordinare e riorganizzare, nell'ambito dei criteri eventualmente scelti dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici del settore della panificazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e modificarli in caso di inquinamento o emergenza;

m) informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

n) indire i "referendum" comunali;

o) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;

p) nominare i messi notificatori;

q) nominare i componenti delle commissioni di appalto, quelli per l'appalto concorso e i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, lett. a) e b) dell' art. 51 Legge 142/90 e può avvalersi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente

r) autorizzare, altresì, i dipendenti a svolgere incarichi loro conferiti da amministrazioni pubbliche o organismi dipendenti o ai quali essi partecipano, quali, ad esempio, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, eccetera, sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio;

s) emettere i decreti di occupazione di urgenza e di esproprio che la legge assegna genericamente alla competenza del Comune;

t) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 Giugno 1990, n° 142, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal comma quinto dello stesso articolo;

u) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;

v) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

w) provvedere all'osservanza dei regolamenti⁷ d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.

Art. 54

Attribuzioni in qualità di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti Commissariati di polizia;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico. informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria, secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma primo, lettere a), b)

c), al Presidente del Consiglio circoscrizionale, ove esista o ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nelle circoscrizioni e nelle frazioni.

Art. 55

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco può emanare ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti e deliberazioni comunali e a leggi e regolamenti generali.

2. In forza del potere conferitogli quale Ufficiale di Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini
3. Con il regolamento di organizzazione, di cui all'art.109 dello Statuto, poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti al Segretario Generale ed ai dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.
4. Le ordinanze aventi carattere generale devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, salvo pubblicazioni di durata diversa stabilite dalla legge o dai regolamenti. Esse, inoltre, devono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.
5. Le ordinanze rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 56

Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, di sua spettanza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 25 dello Statuto.
2. Tutte le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento o da quella di esecutività della deliberazione consiliare contenente gli indirizzi, a norma dell' art. 25 del presente Statuto.
3. Almeno venti giorni prima di effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza, nell'ambito dei termini di cui al precedente comma, il Sindaco ne informa la Conferenza dei capigruppo, in modo che possa fargli pervenire eventuali proposte documentate almeno dieci giorni prima della scadenza di tali termini.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente secondo comma del presente articolo, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art.48 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi può essere disposta dal Sindaco, in ogni tempo, previa proposta motivata da sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale per scadenza ordinaria o anticipata determina comunque la decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, a far tempo dal 45° giorno dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, fatta salva la loro "prorogatio" nei limiti fissati dalle vigenti leggi.
7. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi sono tenuti a presentare al termine di ogni esercizio finanziario al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che ne curerà la trasmissione ai consiglieri comunali, una relazione che dia conto del proprio operato con riferimento agli atti di indirizzo ricevuti dal Comune.

Art. 57

Deleghe

1. Oltre alle deleghe previste dal comma sesto dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o da altra normativa speciale, il Sindaco può attribuire speciali deleghe a singoli Assessori e a Consiglieri comunali nelle materie che non siano state già attribuite a norma dell'art.49 dello Statuto.

2. Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario Generale, ai dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo.
3. Tutte le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge.
4. Il numero delle deleghe e la loro durata saranno disciplinate dal Regolamento comunale.

Art. 58

Giuramento e distintivo

1. ANNULLATO

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 59

Supplenza del Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la sostituzione spetta al Vice-Sindaco, in assenza o impedimento di questo all'Assessore Anziano.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Istituti

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

E CONSULTAZIONE

Art. 61

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, i Consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio, che delibera entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
4. I Consigli circoscrizionali, le organizzazioni e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
5. Il regolamento del Consiglio comunale prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 62

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e i "forum"; promuove la formazione di organismi di partecipazione e l'istituzione di consultazioni tematiche, anche su base di quartiere o di frazione, al fine di consentire la possibilità d'intervento nei vari momenti della attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi e i piani.
4. L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei servizi locali di intesa con le Associazioni degli utenti e organizzazioni sindacali. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III

IL REFERENDUM

Art. 63

Il Referendum

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di "referendum" della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. Il Sindaco indice referendum entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:

- a) del Consiglio Comunale, ai sensi del comma precedente;
 - b) di almeno n. 4000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - c) della maggioranza delle Circostrizioni costituite, con deliberazioni assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ad ogni Consiglio Circostrizionale;
3. Hanno diritto al voto i cittadini residenti che alla data di svolgimento del "referendum" risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il "referendum" viene indetto con ordinanza del Sindaco, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale o dalla ricezione degli atti da parte del Comitato dei garanti a seguito del controllo positivo di cui al successivo art. 69.
5. La proposta soggetta a "referendum" determina gli effetti di cui al successivo art. 74 dello Statuto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art. 64

Limiti al "referendum"

1. Il "referendum" non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria, tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni, di piano regolatore generale, di ordinamento del personale, di designazione, nomine e revoche di rappresentanti del Comune.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.
3. Una proposta di "referendum" che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.
4. Un "referendum" non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente "referendum" di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circostrizionali.

Art. 65

Modalità di presentazione delle proposte di "referendum" da parte dei cittadini

1. La proposta di "referendum" consultivo, nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 63, deve essere presentata da un Comitato di promotori, costituitosi con atto notarile e composto da non meno di cinque cittadini elettori e deve essere formulata in modo da permettere risposte chiare ed univoche da parte degli elettori con la semplice espressione del "SI" oppure del "NO".
2. La proposta di "referendum" presentata dal Comitato di promotori non deve contenere più di cinque domande. Essa deve essere depositata presso il Segretario Generale del Comune, che rilascia ricevuta e la invia entro cinque giorni dal ricevimento all'apposito Comitato dei garanti per la pronuncia di ammissibilità.

Art. 66

Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed indicazione di un solo nominativo che siano in possesso di qualificate esperienze giuridico amministrative almeno quinquennali, che abbiano i

requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che siano residenti nel Comune.

2. Le terne di nominativi segnalati devono essere depositate presso la Segretaria Generale del comune, corredate dei relativi "curricula", almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio comunale, nella quale dovrà procedersi alla nomina.

3. Il Comitato dei Garanti viene costituito con delibera del Consiglio comunale entro 45 giorni dal suo insediamento e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

4. Funge da Segretario del Comitato un Dirigente nominato dal Segretario Generale del Comune.

5. Ai Componenti del Comitato dei Garanti è corrisposta una indennità di presenza giornaliera pari a quella corrisposta ai Componenti della Commissione elettorale circondariale.

Art. 67

Competenze del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti si esprime sull'ammissibilità della proposta entro 20 giorni dalla data di ricevimento e ne rende edotto il Sindaco. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità da ampiamente motivata e pubblicata nell'Albo Pretorio entro i successivi 10 (dieci) giorni a cura del Segretario Comunale. La pubblicazione all'Albo Pretorio avrà durata di 15 giorni.

2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità o irricevibilità dei promotori, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione possono presentare, al Comitato dei Garanti, controdeduzioni o proporre un testo modificato del quesito referendario.

3. In tal caso il Comitato dei Garanti assume la decisione definitiva entro i 10 giorni successivi.

Art. 68

Modalità di raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di indizione del "referendum" che deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in seduta da convocarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data della decisione definitiva del Comitato dei Garanti.

2. Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli eguali a quelli della carta bollata recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a "referendum". Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario Comunale o da un Notaio e le firme devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all' art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'accertamento del possesso del requisito elettorale del Comune viene effettuato dall'ufficio elettorale entro 30 giorni dal deposito delle firme. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 4 (quattro) mesi.

Art. 69

Attività di controllo del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, decorsi i termini relativi alla raccolta delle firme, entro i successivi 15 giorni, con apposito verbale, controlla l'avvenuta autenticazione delle firme, il raggiungimento del numero minimo dei firmatari iscritti nelle liste elettorali del Comune e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del "referendum".

Art. 70

Effetti dell'indizione del "referendum"

L'indizione di un "referendum" consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte. Qualora il Consiglio comunale approva prima della data fissata per la votazione un atto che comporti l'accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta oggetto di quesito referendario, il "referendum" è revocato con atto del Consiglio comunale.

Art. 71

Effettuazione del "referendum"

Il Sindaco con l'ordinanza di cui al quarto comma del precedente art. 63 fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria, che sarà fatta cadere, di norma, nei mesi di maggio e/o di novembre, fatto salvo il caso di convocazione contestuale di altri comizi elettorali.

Art. 72

Commissione comunale per il "referendum"

1. Il Consiglio comunale, dopo l'approvazione del presente Statuto e poi all'inizio di ogni mandato amministrativo, nomina la Commissione comunale per il "referendum" che si compone di un Consigliere per ogni gruppo consiliare costituito, integrandola di volta in volta con il primo firmatario o un delegato per ogni proposta referendaria.
2. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. Ove questi sia assente, presiede il Consigliere comunale più anziano di età.
3. Svolge le funzioni di segretario un dirigente o un funzionario comunale appositamente delegato.
4. Ai componenti ed al segretario della Commissione è attribuito un gettone di presenza di importo pari a quello spettante per le sedute del Consiglio comunale.

Art. 73

Compiti della Commissione

1. Detta Commissione ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e di verifica ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Le operazioni di voto saranno limitate a un solo giorno festivo dalle ore 7 alle 22.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia elettorale e referendaria.
4. I risultati del "referendum" sono validi se alla consultazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

Art. 74

Atti conseguenti al risultato del "referendum"

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, cui provvederà il Sindaco con pubblico manifesto, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con rigorose motivazioni

dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mancata convocazione del Consiglio comunale, entro i termini sopra fissati, comporta l'automatica accettazione del risultato referendario ed è fatto obbligo al Sindaco di assumere ogni adempimento necessario all'attuazione dello stesso.

Art. 75

Norme di rinvio

1. Il Regolamento disciplinerà, in dettaglio, i termini di pubblicazione dei manifesti, lo svolgimento della campagna elettorale, il numero dei seggi elettorali e la loro composizione, le caratteristiche delle schede di votazione e quant'altro è necessario alla consultazione referendaria.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo Stato per la disciplina delle operazioni di svolgimento dei "referendum" popolari.

Art. 76

Stanziamiento di spesa per lo svolgimento di "referendum"

1. Nel bilancio di previsione annuale sarà previsto congruo stanziamento di spesa per l'eventuale svolgimento di "referendum", comprese le presumibili spese per i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato dai Garanti, come da precedente disposizione del presente Statuto.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE

AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 77

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 78

Comunicazione

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 79

Accordi - Recessi - Controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 77, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 80

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dallo Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO V L'AZIONE POPOLARE

Art. 81

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è sempre tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare o di aderire all'azione medesima, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno promosso l'azione.
4. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere direttamente l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
5. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall' elettore.

CAPO VI DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 82

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché dei concessionari di pubblici servizi e verso le Autorità di garanzia e vigilanza.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché del diritto di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo pagamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 83

Limiti al diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di

una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed Aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti, formati dal Comune o, comunque, rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 84

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo Statuto, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

CAPO VII

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 85

Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore civico con sede presso la Casa comunale.
2. Il Difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore civico, prima di assumere formalmente l'incarico, è tenuto a prestare giuramento davanti al Consiglio comunale secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. n.3/1957.

Art. 86

Elezione - Durata - Requisiti

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo due votazioni, da tenersi in sedute distinte, tale maggioranza non viene raggiunta, la

votazione è ripetuta in una successiva seduta, da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Qualora alla terza votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta si dà luogo ad un'ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. La conseguente nomina del difensore civico viene effettuata dal Sindaco con atto formale.

5. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

6. Il Difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e viene scelto, mediante avviso pubblico, fra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

7. La scelta dovrà essere fatta nell'ambito di un elenco che sarà formato dalle persone che avvanzeranno espressa richiesta a seguito del sopracitato avviso pubblico. L'esistenza delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità per ricoprire la carica del Difensore civico, sarà verificata dal Segretario Generale che ne darà notizia alla Conferenza dei capigruppo.

Art. 87

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) coloro che siano stati candidati nell'ultima tornata elettorale, politica o amministrativa;
- e) coloro che abbiano subito condanne penali, anche in un solo grado di giudizio.

2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3. La causa di ineleggibilità opera di diritto e, se sopravvenuta o non rilevata al momento della nomina, comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.

4. La causa di incompatibilità comporta, parimenti, la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, ove l'interessato non la faccia cessare entro venti giorni dalla nomina, se originaria o, dal suo verificarsi, se sopravvenuta.

Art. 88

Revoca

Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 89

Prerogative

Spetta al Difensore civico:

1. intervenire presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa utile al fine di

rimuoverne le cause.

2. Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.

3. Segnalare eventuali irregolarità al Difensore civico della Provincia e/o della Regione qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.

4. Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

5. Esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 17, commi 38 e 39 L. 127 del 15.5.97 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 90

Modalità di intervento

1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo "in itinere" presso il Comune e gli Enti ed Aziende da esso dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico.

2. Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica e del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

3. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, se l'7a che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 91

Rapporti con il Consiglio comunale

Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nel rispettivo semestre, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

Art. 92

Rapporti con i Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

Art. 93

Ufficio

1. Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli del Comune.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.

Art. 94

Trattamento economico

Al Difensore civico spetta un'indennità di carica corrispondente al 40% di quella stabilita per gli Assessori del Comune.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO

FORME ASSOCIATIVE

E DI COOPERAZIONE

CAPO I

CIRCOSCRIZIONI

Art. 95

Circoscrizioni di decentramento

1. Sono istituite le Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio stesso.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento definito con deliberazione, adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) garantire l'omogeneità dell'assetto urbanistico del territorio;
 - b) tutelare la compatibilità dei servizi con le esigenze dei residenti;
 - c) rispettare la comunanza di radici storiche e di tradizioni della popolazione.
4. Eventuali modifiche delle delimitazioni territoriali devono essere deliberate dal Consiglio comunale previo parere obbligatorio e non vincolante dei Consigli circoscrizionali interessati.

Art. 96

Il Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito della unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto con sistema proporzionale.
2. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio Circoscrizionale è fissato dal regolamento.
3. I Consigli circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale.
4. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.
5. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di Consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n° 154, e successive modifiche e integrazioni.

6. Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da non meno del 5% e da non più del 10% degli elettori della Circoscrizione.
7. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quelle per la elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
8. L'ufficio della sezione della Circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in Ufficio Centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale.
9. L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi ed alla proclamazione degli eletti.
10. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per il Consiglio comunale.
11. I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

Art. 97

Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate nel regolamento, il quale prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il Consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato nel termine fissato dal regolamento.
2. Il regolamento indica le materie nelle quali può essere delegata al Consiglio di Circoscrizione la funzione deliberativa, sulla base di programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali diventano a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, al Consiglio di Circoscrizione; sulle deduzioni di quest'ultimo la Giunta adotta definitiva deliberazione soggetta ai normali controlli.
3. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi afferenti le materie delegate ai Consigli circoscrizionali.
4. Può essere affidata direttamente ai Consigli circoscrizionali la gestione di beni e di determinati servizi comunali.
5. Ai componenti del Consiglio circoscrizionale è attribuita, per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio formalmente convocate, una indennità di presenza pari alla metà di quella attribuita ai Consiglieri comunali.

Art. 98

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che vengono delegate dal Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo.
2. Il Presidente è eletto a suffragio diretto dagli elettori della Circoscrizione, contestualmente all'elezione del Consiglio Circoscrizionale.
3. Per l'elezione del Presidente si adotta il sistema per l'elezione diretta del Sindaco, a turno unico, con le modalità fissate dal regolamento.
4. Il Presidente nomina tra i consiglieri un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale sono applicabili gli istituti della rimozione e della sospensione previsti dall'art. 40 della Legge 142/90.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso del Presidente, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo

Consiglio e del nuovo Presidente, limitandosi ad adottare i soli provvedimenti improrogabili ed urgenti.

6. In caso di dimissioni del Presidente, il Sindaco nomina un Commissario tra i dirigenti comunali, il quale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Circostrizionale. Tale elezione deve tenersi nella prima tornata amministrativa utile.

7. Al Presidente del Consiglio Circostrizionale è attribuita una indennità di carica pari al 20% di quella attribuita dal Consiglio Comunale agli Assessori.

Art. 99

Istituti della partecipazione

Nelle Circostrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al Titolo III dello Statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 100

Uffici circostrizionali

1. In ogni circostrizione è istituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto.
2. Il predetto ufficio è dotato di mezzi e personale, in rapporto alle funzioni attribuite.
3. Sono a carico del Comune le spese di cui al precedente secondo comma.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 101

Strumenti associativi e di cooperazione

Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;
- b) il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;
- c) l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

Art. 102

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia

per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche, in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art 103

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente Strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Lo Statuto fissa la durata in carica, i poteri e la competenza degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilità dei singoli componenti.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per il Comune o per le Province, nel caso in cui del Consorzio faccia parte la Provincia, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

8. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico - finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 57 della legge - 8 giugno 1990, n° 142, e forme di

controllo economico della gestione.

9. I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio sono tenuti a riferire annualmente, con apposita relazione diretta al Consiglio comunale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico, per la cui gestione è stata promossa la costituzione del Consorzio.

Art. 104

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione, alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V

COLLABORAZIONE E RAPPORTI

CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 105

Rapporti con lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni delegate dallo Stato, che deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

Art. 106

Rapporti e collaborazione con la Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, sociale, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 107

Rapporti e collaborazione con la Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia. Le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, ambientale, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 108

Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in modo da conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente ai programmi approvati del Consiglio comunale ed ai piani operativi fissati dalla Giunta.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali ed i piani operativi proposti dalla Conferenza dei Dirigenti.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali,

promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono l'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi di lavoro vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. L'organizzazione strutturale del Comune è aperta all'acquisizione di apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.

7. Il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale mediante l'attivazione di gruppi assessorili, di conferenze periodiche interdisciplinari con la partecipazione del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Art. 109

Regolamento di organizzazione

Il Comune disciplina, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo precedente e degli accordi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali, con apposito regolamento:

- a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) la dotazione organica del personale;
- c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- d) le procedure per il reclutamento del personale;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
- f) le attribuzioni ai Dirigenti di responsabilità gestionale non comprese nello Statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi del Comune;
- g) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale e i Dirigenti;
- h) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
- i) le norme di contenuto sociale;
- j) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali e i responsabili del procedimento.

Art. 110

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale, funzionario statale, che svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

2. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dalla legge dello Stato, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 111

Il Vice Segretario Generale

1. Il Sindaco può conferire l'incarico di Vice Segretario Generale ad un Dirigente Amministrativo in servizio di ruolo, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

2. Al Vice Segretario Generale spettano, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e titolarità di una struttura della massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinenti alle funzioni amministrative istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art. 112
Dirigenza

1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti: studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

2. A ciascun dirigente è attribuito, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale così come disciplinati dal contratto di tempo in tempo vigente e relativo all'autonoma area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. La Giunta comunale determinerà il valore (in termini economici) e quindi la misura dell'indennità di posizione da riconoscere a ciascun dirigente in relazione alla funzione allo stesso conferita e nel rispetto dei limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro. Sempre la Giunta comunale definirà idonei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati della gestione avvalendosi dei nuclei di valutazione o organi di controllo interno, da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 29/93.

3. Competono altresì ai dirigenti:

a) l'amministrazione, in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti. Quanto sopra nei modi e nelle forme disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Ente;

b) l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente non riservino agli organi istituzionali;

c) l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma dei relativi atti;

d) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione;

f) la presidenza delle aste, delle licitazioni private e delle commissioni di gara, nonché la Presidenza delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari vigenti;

g) la stipula dei contratti sia in forma pubblica-amministrativa che per scrittura privata nei quali l'Ente è parte e ne ha interesse;

h) l'obbligo di esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti di indirizzo;

i) la facoltà di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza.

4. Competono, altresì, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n° 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in applicazione delle declaratorie funzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n° 347/1993:

a) l'elaborazione, d'intesa con l'Amministrazione, di programmi e proposte di provvedimenti concernenti le attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune;

b) la responsabilità della gestione finanziaria (nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità), tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, non riservati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari alla competenza degli organi istituzionali dell'Ente;

c) la responsabilità dell'attività svolta dai servizi e dagli uffici, alla cui direzione sono preposti, e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti e - stabiliti d'intesa con gli organi elettivi del Comune;

d) la responsabilità delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro affidato, l'esercizio dei poteri di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative mediante autonomi poteri di

organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo all'interno delle predette strutture di propria competenza;

e) l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mediante anche la verifica periodica sia dei carichi di lavoro e della produttività riferiti ad ogni singolo dipendente, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sia della presenza in servizio di ogni singolo dipendente; l'adozione degli atti ritenuti necessari nei confronti del personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica di insufficiente rendimento, di eventuali situazioni di esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri d'ufficio;

f) l'individuazione, in base alle norme vigenti (leggi n. 241/1990, n. 537/1993, n. 109/1994, ecc.), dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o tecnici facenti capo ai servizi e/o uffici di competenza, nonché la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta di terzi interessati;

g) la facoltà di adibire, per constatate esigenze di funzionalità dei servizi, le unità lavorative, ivi preposte, allo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi e dei risultati di lavoro, ossia ai compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, ove possibile con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelli inerenti la qualifica funzionale posseduta, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico;

h) la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente ai fini della produttività e del rendimento dei servizi nonché dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o di quant'altro possa determinare il diritto alla corresponsione del salario accessorio, nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato;

i) la responsabilità della elaborazione delle proposte di provvedimenti relativi alla attribuzione dei trattamenti economici accessori, in favore del personale addetto ai servizi e/o uffici di competenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

j) l'elaborazione di proposte di atti e/o provvedimenti, contenenti articolate risposte ai rilievi espressi dal competente Organo regionale di controllo sulle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Ente.

5. Competono, infine, ai Dirigenti le altre responsabilità gestionali attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 113

Incarichi di dirigenza

e di collaborazione esterna

1. I posti di Dirigente sono coperti per pubblico concorso secondo le normative vigenti.

2. Il Comune, per la copertura dei posti dirigenziali di alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni salvo rinnovo, da disporsi da parte della Giunta comunale previa verifica dei risultati conseguiti dal dirigente nel periodo conclusosi.

3. La Giunta comunale procede all'affidamento dell'incarico.

4. Il trattamento economico spettante al dirigente viene disciplinato dal contratto nazionale di lavoro vigente, nonché dall'art. 112, comma 2°, del vigente statuto per la parte della retribuzione connessa alla funzione esercitata (indennità di posizione).

5. Il contratto individuale di lavoro da stipulare tra il Comune e i dirigenti sarà sottoscritto dal Segretario Generale.

Art. 114

La Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta e convocata dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché dal Segretario Generale, per quanto di competenza, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dell'Ente.
3. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni dell'organizzazione del lavoro.
4. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedano l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Generale convoca una Conferenza dei Dirigenti delle ripartizioni interessate.
5. I verbali delle riunioni presiedute dal Segretario Generale sono da questi trasmessi alla Giunta.

Art. 115

Responsabilità dei Dirigenti

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica-contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici e delle attività cui sono preposti.
3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali.
4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nella attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali, sia per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei conseguenziali provvedimenti.

Art. 116

Attività lavorativa esterna

1. Il dipendente comunale con qualifica non dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo parziale o che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altra attività lavorativa autonoma o subordinata.
2. L'Amministrazione comunale può negare, entro 60 giorni dalla richiesta, la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.
3. L'Amministrazione comunale, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con una Amministrazione pubblica.
5. Il dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione comunale l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
6. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, al personale comunale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo.
7. Il Sindaco, comunque, può autorizzare il personale dipendente a svolgere incarichi ad esso conferiti da pubbliche amministrazioni o organismi da esse dipendenti o ai quali esse partecipano, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc., sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di autorizzazione inoltrata, a tale scopo, dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 117

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali.
4. La gestione dei servizi pubblici è uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la più adeguata realizzazione delle esigenze dei cittadini.

Art. 118

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di un'Istituzione, di una Azienda speciale o di una Società di capitali o l'affidamento in concessione a terzi.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 119

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale,

può affidare, senza pregiudizio per il personale interessato, la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

4. Il concessionario deve garantire tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare di concessione.

Art. 120

Le Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 56 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette i Revisori dei conti, coloro che ricoprono nel Comune la carica di Consigliere comunale, consigliere circoscrizionale. Sono inoltre esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Non possono altresì essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 121

Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia

gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per la nomina del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso o delegando alle funzioni un funzionario comunale inquadrato nella ottava qualifica funzionale.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 122

La Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Tali società possono anche assumere la forma di Società consorti le per azioni.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La quota di partecipazione del Comune può essere costituita in tutto o in parte mediante conferimento di beni, di impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

5. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere previsto che le eventuali modifiche all'oggetto sociale debbono essere approvate dal Consiglio comunale.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 123

Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

Art. 124

Gestione e conservazione del patrimonio

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza e l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

Art. 125

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta, la quale esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei Consigli circoscrizionali che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine del 31 dicembre o entro il termine eventualmente successivo fissato con apposito decreto del Ministro dell'Interno, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica e, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché non inferiore a quindici consiglieri.

Art. 126

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 127

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 128

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito.

Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 129

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri scelti:

a) uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, il quale funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

4. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

6. I compiti e le attribuzioni dei Revisori sono specificati nel regolamento comunale di contabilità.

Art. 130

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito alla efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 131

Contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 109, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale.

Art. 132

Il controllo della gestione

1. E' attivato il controllo di gestione all'interno del Comune di Brindisi.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 133

Servizio di Tesoreria e di riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo esperimento di apposita gara, con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 134

Le norme in materia
di finanza e di contabilità

Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 135

Il controllo sugli atti e sugli organi

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, nonché da leggi statali successive e dalla apposita legge regionale.

Art. 136

Adeguamento dell'ordinamento comunale
alla legislazione sopravvenuta

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, adeguando e adottando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti del Comune devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita una apposita Commissione speciale, composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 137

Fonti di interpretazione e di applicazione
delle leggi e dei regolamenti

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Generale per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale, emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali

atti possono essere emanati dai dirigenti responsabili dei servizi.

Art. 138

Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi e negativi, sia reali che virtuali, sorti tra Dirigenti responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo costituita o individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici. I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori o tra Assessori sono risolti dalla Giunta.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 139

Norme finali

1. I regolamenti comunali vigenti devono essere adeguati alle norme del nuovo Statuto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Trascorso inutilmente il termine predetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il nuovo Statuto.

Art. 140

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 141

Norma transitoria

Tenuto conto del disposto di cui al precedente art. 56, comma sesto, le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, effettuate nel corso del precedente mandato amministrativo, se non già scadute, s'intendono revocate alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 142

Norma transitoria

E' fatta salva la procedura di indizione di referendum con la previsione di una raccolta di firme non inferiore a 4.000 per la quale risulti già depositata presso la Segreteria Generale del Comune la relativa richiesta completa delle firme raccolte.

COMUNE DI BRINDISI

Il Segretario Generale

ATTESTA

che il presente Statuto è stato approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 14.03.2000, vistata dal CO.RE.CO. con provvedimento prot. n. 405 del 27.03.2000, modificata con deliberazione C.C. n. 52 del 24.05.2000, vistata dal CO.RE.CO. con provvedimento prot. n. 935 del 3.07.2000.

Entrambi i provvedimenti sono stati ripubblicati all'Albo pretorio per il periodo di giorni trenta.

Brindisi, 28 maggio 2002

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni De Cataldo